Titolo

Processo sportivo in genere – legittimazione e interesse a ricorrere - art. 86, comma 1, CGS - annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale – Società ricorrenti avverso delibera dell'Assemblea della Lega Italiana Calcio Professionistico riguardante modifica al Regolamento Minutaggio Giovani –interesse al ricorso - pregiudizio diretto e immediato – non sussiste

Descrizione

È carente l'altra condizione dell'azione prevista dall'art. 86, comma 1, del Codice: l'interesse al ricorso, che si sostanzia nella sussistenza di un "pregiudizio diretto e immediato" derivante dalla deliberazione. Tale interesse al ricorso deriverebbe, nella prospettazione dei reclamanti, dalla diminuzione delle risorse economiche spettanti alle società ricorrenti, in base a quanto rappresentato. In realtà, prima di poter apprezzare la reale esistenza di un effettivo ed irreversibile pregiudizio del tenore segnalato, innanzi tutto dovrebbero osservarsi i dati a Campionato concluso; ovvero, allorché siano state giocate tutte le partite di calendario e, a parità di impiego di calciatori appartenenti a categorie giovanili, si registrasse una riduzione delle risorse distribuite. Ma, nel caso di specie tale scenario non sussiste, in quanto il Campionato è ancora in corso e l'entità di utilizzo dei suddetti calciatori potrebbe ancora variare, così contribuendo a diversamente atteggiare ogni concreto raffronto. In altri termini, manca quella lesione concreta ed attuale (anzi, addirittura "immediata", come si esprime la disposizione in esame) della sfera giuridica del ricorrente, che sostanzia l'interesse a ricorrere. In ogni caso, pur difettando, allo stato, i requisiti di immediatezza della lesione paventata dai reclamanti, per evitare che tale esito possa delinearsi effettivamente allorché saranno definitivi i dati sull'utilizzo dei calciatori di categoria giovanile, potrebbe risultare opportuno che gli organi competenti (in questo caso, l'Assemblea di Lega) valutino l'eventualità di adottare ogni più adeguata soluzione per sterilizzare sul nascere questo pericolo, anche tenuto conto dell'avvenuta modifica dei criteri a campionato già iniziato. Così, a puro titolo esemplificativo, potrebbe valutarsi l'opportunità di applicazione del nuovo regime di distribuzione delle risorse secondo una cadenza temporale, o con altre modalità attuative, meglio in grado di contemperare anche le aspettative delle società che possano aver fatto affidamento su una diversa conformazione dei criteri di distribuzione delle risorse in esame anche per la stagione 2020-2021, così improntando anche la relativa programmazione della suddetta stagione, ove mai l'esito della stessa – in termini di risorse distribuite per il titolo in esame – risulti definitivamente disallineato rispetto alle suddette aspettative.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 65/CFA/2020-2021/B

Presidente

Torsello

Relatore

Caputi

Riferimenti normativi

art. 47 e 49 CGS; art. 86, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 065 CFA del 12 gennaio 2021 (Albinoleffe-LICP e altri)